

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 27

Servizi di linea(1)(2)(3)

I servizi di linea di trasporto pubblico locale di competenza regionale comprendono i servizi svolti su strada e su percorso prestabilito e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose.

Essi sono effettuati - in via ordinaria - in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.

Ai fini della esatta individuazione di ogni linea si considera che:

- 1)** ogni itinerario tra due capolinea costituisce una linea;
- 2)** non costituiscono linea autonoma i servizi - regolarmente autorizzati - che interessano un solo tratto dell' itinerario:
 - diramazioni dall' itinerario principale;
 - deviazioni, provvisorie o saltuarie;
 - prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse e/o per un periodo limitato di tempo, a località normalmente non servite.

Note:

- 1** Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
- 2** Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
- 3** Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all'

inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.